



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
"M. FANNO"**

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL DIRITTO

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA

PROVA FINALE

"LE PROPOSTE CONCORRENTI NEL CONCORDATO PREVENTIVO"

RELATORE:

CH.MO PROF. ALBERTO DE PRA

LAUREANDO: GIACOMO GIORGIO EBERLE

MATRICOLA N. 1188259

ANNO ACCADEMICO 2020 – 2021

SOMMARIO

Premessa	1
Capitolo 1 – Il concordato preventivo	3
1.1 – Introduzione alla crisi d’impresa e insolvenza	3
1.2 – I contenuti del piano concordatario	5
1.3 – La domanda di concordato ordinaria	6
1.4 – Il c.d. concordato con riserva	10
1.5 – La nuova finanza	10
1.6 – Il concordato preventivo liquidatorio e in continuità aziendale	10
1.7 – L’abuso del debitore	11
Capitolo 2 – Le proposte concorrenti	13
2.1 – Le proposte concorrenti	13
2.2 – Il contenuto della proposta concorrente	14
2.3 – Il requisito soggettivo delle proposte concorrenti	15
2.4 – Il requisito oggettivo delle proposte concorrenti	15
2.5 – La presentazione di proposte concorrenti	16
Capitolo 3 – Criticità all’utilizzo delle proposte concorrenti	19
3.1 – Introduzione alle criticità	19
3.1.1 – Proposte concorrenti e rinuncia alla domanda di concordato	20
3.1.2 – Asimmetrie informative	21
3.1.3 – Permanenza del debitore	21
3.1.4 – Il requisito soggettivo delle proposte concorrenti	22
3.1.5 – Il problema della determinazione del prezzo dei n.p.l	22
3.1.6 – Criticità legate ai creditori	23
3.2 – I correttivi per le proposte concorrenti	23

Capitolo 4 – Il nuovo CCII	27
4.1 – Entrata in vigore e nuove definizioni del CCII.....	27
4.2 – Il piano di concordato preventivo nel CCII	27
4.3 – Le proposte concorrenti nel CCII	28
4.4 – Il concordato in continuità aziendale nel CCII.....	29
4.5 – Considerazioni finali circa il nuovo CCII.....	30
Conclusioni.....	33
Bibliografia e Sitografia	35

PREMESSA

In questa prova finale si vuole cercare di presentare con maggiore chiarezza il, relativamente giovane, istituto delle proposte concorrenti nel concordato preventivo; fattispecie, purtroppo, ancora non adeguatamente conosciuta ed utilizzata. In particolare si pone l'attenzione sulla presentazione del medesimo istituto, sulle annesse criticità sinora riscontrate nella prassi e sulla potenziale portata innovatrice legata all'introduzione del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

Individuare e comprendere soluzioni a problemi, anche complessi, è sempre stato un mio grande interesse. Non ho avuto dubbi, infatti, nel decidere di approfondire, in questo elaborato, un tema molto articolato e multiforme come quello delle proposte di concordato preventivo concorrenti; istituto ideato proprio allo scopo di risolvere un problema come quello del bilanciamento degli interessi tra debitori e creditori nelle procedure concorsuali.

L'obiettivo di questa prova finale è quello di fornire una sintetica analisi circa il nuovo dibattito istituto introdotto nel nostro ordinamento solamente nel 2015. L'elaborato mira ad analizzare l'istituto evidenziandone la portata innovativa e le probabili criticità ad esso associate.

Ho approfondito l'argomento consultando, tra le altre, diversi articoli scientifici/giuridici di noti autori che, il più delle volte, concordano nell'affermare come al nuovo istituto siano associate grandi potenzialità.

L'elaborato si articola in quattro diverse sezioni: nel primo capitolo verrà presentata la procedura concorsuale del concordato preventivo con particolare riferimento alla disciplina vigente ante proposte concorrenti analizzando, inoltre, le possibili cause che hanno incentivato l'introduzione del nuovo istituto.

Nel secondo capitolo verrà presentato il nuovo istituto delle proposte concorrenti e la normativa ad esso associata: le modalità di accesso, i requisiti richiesti alla presentazione, il contenuto e l'esecuzione delle stesse.

Nel terzo capitolo verranno presentati i possibili problemi/ostacoli alla base della difficile/scarsa diffusione e utilizzazione nel nostro Paese della fattispecie delle proposte di concordato concorrenti, vengono inoltre forniti degli spunti per la ricerca di possibili soluzioni ai medesimi.

Il quarto capitolo, concludendo la prova finale, tratta dell'introduzione del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) programmata e poi rimandata a settembre 2021; la sezione vuole porre lo sguardo sulla portata innovatrice riferibile a questo nuovo decreto evidenziandone le differenze con, l'attualmente in vigore, Legge Fallimentare datata 1942.

Particolare attenzione viene data ai futuri cambiamenti che interesseranno l'istituto delle proposte concorrenti.

Grazie a questo approfondimento è stato possibile realizzare come l'istituto in esame rappresenti un'autentica novità all'interno del nostro datato ordinamento nazionale. Nonostante le indubbe potenzialità, le criticità legate a vuoti legislativi e non solo, non ne permettono un congruo impiego rappresentando così uno svantaggio per la collettività. Inoltre, a mio parere, la portata innovatrice del nuovo CCII sembra, comunque, non essere adeguata a garantire una maggiore coscienza e chiarezza, quindi, utilizzazione della materia.

CAPITOLO 1 – IL CONCORDATO PREVENTIVO

1.1 – INTRODUZIONE ALLA CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA

Possiamo classificare gli stadi della vita d’impresa nel modo seguente: “In bonis” – Crisi d’impresa – Stato di insolvenza.

Un’azienda è definita “in bonis” quando è solvibile, cioè quando è in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni secondo le modalità prestabilite e concordate. In altre parole con questo termine possiamo definire un’attività d’impresa in perfetta ordinarietà e in sostanziale equilibrio patrimoniale e finanziario.

Per stato di crisi s’intende una situazione di difficoltà economico-finanziaria, rappresentata dalla inadeguatezza dei flussi di cassa, anche solo prospettici, nel far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate. Lo stato di crisi può sfociare all’interno delle sue fattispecie, anche nello stato di insolvenza, ossia quelle situazioni caratterizzate da inadempimenti ormai manifesti e da incapacità, ormai irreversibile, nel far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni o anche solo situazioni prodromiche allo stato di insolvenza.

Lo stato d’insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado, in modo definitivo, di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Fatti diffusi che possono far sospettare di ciò possono constare in vari inadempimenti ovvero, consecutive e sistematiche richieste, e ottenimento, di dilazioni di pagamento ai creditori dell’impresa; in aggiunta a questi, possiamo notare come altre circostanze anomale possano far suscitare interrogativi sul corretto equilibrio finanziario aziendale e tra questi, a scopo esplicativo, possiamo rappresentare la vendita di beni strategici e non, ma ad un corrispettivo anomalo, di gran lunga inferiore a quello ordinario di “mercato” in condizioni perfette; tali fatti possono indicare esigenze di ottenimento di una rapida e certa liquidità, magari per far fronte a debiti di prossima scadenza.

È utile sottolineare come per il legislatore non ci sia prova di insolvenza nel caso in cui sia presente, unicamente, uno squilibrio tra attivo e passivo dello stato patrimoniale; infatti, tale stato di precarietà aziendale può tranquillamente manifestarsi anche nel caso in cui l’attivo sia di gran lunga superiore rispetto al valore del passivo.

Si possono, quindi, dedurre le condizioni per la qualifica di stato di insolvenza

- la situazione di inadempienza deve essere incontrovertibile; in altri termini possiamo immaginare l’impresa ad un punto di non ritorno;
- l’incapacità di onorare il passivo deve essere definitiva; la giurisprudenza pare però essere d’accordo nel ravvisare l’insolvenza anche nel caso in cui l’imprenditore riesca ad adempiere alle proprie obbligazioni, laddove lo riesca a fare solo in modo parziale,

tardivamente o con mezzi anormali, ovvero quelli estranei all'ordinario esercizio dell'impresa.

La c.d. Legge Fallimentare (r.d. 267/1942) non prevede esclusivamente la primaria disciplina del fallimento, ma anche altre due importanti procedure concorsuali: il concordato preventivo e la liquidazione coatta amministrativa.

Questo primo capitolo vuole presentare un primo, sintetico, sguardo al concordato preventivo; procedura concorsuale, in forte evoluzione, modificata infatti con il d.lgs. 5/2006 e ulteriormente aggiornata dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

Il concordato preventivo identifica per il debitore (sia imprenditore che società commerciale) unicamente un'alternativa al fallimento che rappresenta, per quest'ultimo, l'apice del suo insuccesso. Il fallimento, infatti, è una procedura concorsuale liquidatoria, finalizzata alla sola soddisfazione dei creditori mediante la liquidazione del patrimonio imprenditoriale; tale istituto trova applicazione esclusivamente nel momento in cui l'impresa riversi perpetuamente in uno stato di insolvenza che viene giudicata come irrecuperabile.

In particolare, l'articolo 160 della nostra l.fall. prevede che l'imprenditore, trovandosi in stato di crisi, può proporre ai propri creditori un concordato preventivo sulla base di un piano (c.d. piano concordatario) che deve contenere gli obiettivi prefissati e le relative soluzioni per attuarli limitato unicamente dal supremo principio della *par condicio creditorum*, in virtù del quale i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore salve le cause legittime di prelazione. Funzione primaria del concordato preventivo è, dunque, quella di pervenire ad un riassetto dei debiti e alla soddisfazione dei creditori, pur potendo riconoscere anche ulteriori obiettivi, subordinati e derivati, come la conservazione del complesso aziendale e dei livelli occupazionali.

Possiamo affermare come per accedere a tale scenario siano necessari, al più, due requisiti.

Il requisito soggettivo riguarda la qualifica del soggetto debitore che deve essere un imprenditore commerciale; infatti, è consentita l'ammissione alla procedura concorsuale in questione agli imprenditori, individuali o collettivi, assoggettabili alla procedura di fallimento così come previsto dall'articolo 1 della vigente Legge Fallimentare.

Nel caso di società fallita, come afferma l'articolo 152 l.fall., la proposta di concordato è sottoscritta da coloro che ne hanno rappresentanza sociale e quindi, salvo diverse disposizioni dell'atto costitutivo o dello statuto, dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale nelle società di persone e dagli amministratori nelle società di capitali. In entrambi i casi, comunque, è necessario il deposito e iscrizione presso il registro delle imprese come disciplinato dall'articolo 2436 del codice civile.

Il requisito oggettivo non può che riferirsi, invece, alla sussistenza di uno stato di crisi sfociato nell'insolvenza del debitore. Utile ricordare come per stato di crisi ci si riferisca ad una situazione, che possiamo definire come potenzialmente irreversibile, di difficoltà economico-finanziaria, rappresentata dalla grave inadeguatezza dei flussi di cassa, anche solo prospettici, per far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate che il debitore è chiamato a onorare.

1.2 – I CONTENUTI DEL PIANO CONCORDATARIO

Il nucleo della domanda di concordato consiste in una proposta ai creditori, con cui si offre loro una soddisfazione finanziaria che, nonostante sia incompleta e tardiva, si prospetta tendenzialmente preferibile rispetto a quella derivante dall'inevitabile fallimento e tale, comunque, da assicurare il recupero di almeno un quinto del credito originario (requisito non obbligatorio nel caso di concordato con continuità aziendale).

La funzionalità del cosiddetto “piano concordatario” viene regolamentata dal nostro ordinamento lasciando la piena libertà per l'organizzazione delle modalità attraverso cui realizzare tale processo.

Il già richiamato articolo 160 l.fall. precisa come il piano di concordato preventivo possa prevedere le seguenti opzioni:

- la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
- l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;
- la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
- trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

Per riassetto dei debiti deve intendersi la riprogrammazione, per valore e tempi di pagamento, dei debiti contratti, con l'indicazione dei mezzi per farvi fronte.

Importante limite alla autonomia negoziale riservata al debitore è stato introdotto a seguito del d.l. n. 83/2015 (legge n. 132/2015) che ha portato all'inserimento del quarto comma

dell'articolo 160 l.fall. secondo cui la proposta di concordato stesa dal debitore deve assicurare il pagamento di un ammontare almeno pari al venti per cento dei creditori chirografari, ovvero creditori non assistiti da alcuna causa legittima di prelazione (quali privilegio, pegno ed ipoteca); unica eccezione a tale limite è il caso di concordati preventivi con continuità aziendale (articolo 186-bis l.fall.).

La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Optando di procedere in questo senso diviene necessaria la relazione giurata di un professionista, in possesso dei requisiti previsti all'articolo 67, terzo comma, lettera d) l.fall., contenente una stima dei valori di mercato beni oggetto di prelazione.

L'eventuale suddivisione in classi, internamente al piano concordatario, rappresenta una deroga al principio cardine della *par condicio creditorum*.

La suddivisione può tenere conto della natura giuridica del credito e degli interessi economici omogenei sottostanti. Possono essere raggruppati in classi, ad esempio, l'insieme di tutti i creditori privilegiati oppure tutti l'insieme di tutti i fornitori strategici del debitore in quanto possessori di medesimi interessi economici.

Il trattamento, che può essere differenziato in base alla tipologia di classe creditoria, non può, però, in alcun modo alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

1.3 – LA DOMANDA DI CONCORDATO ORDINARIA

L'articolo 161 l.fall. prevede come la richiesta di ammissione a tale procedura debba essere proposta con ricorso al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale (il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza).

Il soggetto legittimato a presentare tale domanda è in via esclusiva il debitore, ovvero, nel caso di società, i soggetti che hanno rappresentanza legale.

Le disposizioni relative alla domanda di concordato prevedono che il debitore debba presentare, allegati al ricorso, i seguenti documenti per i quali deve essere assicurata veridicità e fattibilità da parte di un professionista.

- una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- uno stato estimativo delle attività d'azienda e l'elenco nominativo dei creditori, con relativa indicazione dei crediti ed eventuali cause di prelazione;

- l'elenco dei soggetti titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà ovvero in possesso del debitore;
- il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
- un piano contenente modalità e tempi di adempimento della proposta; in qualsiasi caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.

Sull'ammissibilità del ricorso deve pronunciarsi il tribunale verificando la sussistenza dei presupposti della procedura e la bontà della documentazione presentata.

Interessante notare come il controllo svolto dall'organo giudiziale si limiti solo alla verifica dei presupposti concordatari e alla correttezza dell'eventuale definizione delle classi creditorie; non sono previsti, infatti, controlli sulla convenienza e sulla fattibilità del piano presentato, decisioni rimesse rispettivamente a massa creditoria e al professionista esterno (attestatore).

A seguito di ciò il tribunale potrebbe dichiarare inammissibile la domanda di concordato non avendo alternative se non la dichiarazione, immediatamente successiva, del fallimento.

Nel caso in cui, invece, la domanda di concordato completa e corretta venisse accettata, la medesima deve essere comunicata al pubblico ministero e immediatamente pubblicata nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito della stessa. Il tribunale, in questo modo, dichiara aperta la procedura con decreto di ammissione, nominando conseguentemente gli altri organi, ovvero il giudice delegato e il commissario giudiziale.

Il Giudice Delegato è l'organo del fallimento che si occupa principalmente di vigilare e controllare la regolarità della procedura e della sua esecuzione.

Il Commissario Giudiziale è un organo della procedura a cui sono attribuite diverse funzioni finalizzate al controllo della conformità del comportamento del debitore nell'esecuzione del concordato e alla tutela dei creditori rinvenibile, in via principale, nella effettiva informazione agli stessi.

Come affermato dal primo comma dell'articolo 167 l.fall. l'apertura del concordato fa conservare al debitore l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa. Ciò rappresenta la grande differenza che intercorre tra siffatta procedura e la disciplina fallimentare che prevede lo "spossessamento" del patrimonio debitorio.

Tuttavia, al fine di scongiurare abusi da parte dello stesso, vengono imposti due limiti al potere di gestione da parte dell'imprenditore insolvente.

- il compimento di atti, catalogabili come di straordinaria gestione, non produrranno effetti verso i creditori antecedenti il concordato senza l'autorizzazione del giudice delegato;
- la gestione sarà sempre esercitata sotto la sorveglianza del commissario giudiziale, il quale avrà l'eventuale potere di provocare l'interruzione della procedura, inducendo il Tribunale a dichiarare il fallimento, laddove ravvisasse comportamenti o atti non legittimi o diretti a frodare la massa creditoria.

L'articolo 168 l.fall. prevede, a mio parere, un vantaggio considerevole per il debitore. Infatti, dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui avviene l'omologazione del concordato, la quale attesta la definitività della proposta, i creditori per titolo ovvero causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore; patrimonio che risulta, sotto un certo punto di vista, non aggredibile. Il legislatore, attraverso questa norma, vuole evitare potenziali disgregazioni del patrimonio debitorio che, in tal modo, altererebbero la posizione di parità ed equità dei diversi creditori e potendo compromettere la pianificata realizzazione della proposta di concordato.

Fase successiva all'apertura della procedura concordataria è l'effettiva manifestazione della volontà dei creditori concorsuali.

Alla data fissata dal decreto di ammissione alla procedura, ha luogo l'adunanza dei creditori in cui il commissario giudiziale illustra la proposta concordataria presentata dal debitore; seguirà, quindi, una discussione, a cui possono prendere parte il debitore e tutti gli aventi diritto di voto, su qualsiasi aspetto inerente alla convenienza e fattibilità della proposta.

Infine ha luogo la vera concretizzazione del diritto, ovvero il voto dei creditori.

I legittimati al voto sono tutti i creditori chirografari mentre i privilegiati sono esclusi dal voto nel caso in cui il piano concordatario preveda loro un integrale soddisfacimento; essi sono invece ammessi al voto parzialmente, solo per la parte di credito equiparata ad un credito chirografario, oppure se rinunciano al diritto di prelazione o se non sia previsto un totale soddisfacimento.

Il concordato sarà approvato soltanto se avranno votato a favore i creditori che rappresentano la maggioranza semplice dei crediti ammessi al voto (calcolati ovviamente per quote); è inoltre richiesta la maggioranza per quote all'interno del maggior numero di classi nel caso in cui siano previste dal piano.

In caso di approvazione la procedura proseguirà con il giudizio di omologazione; se non dovessero conseguire opposizioni il Tribunale "verificata la regolarità della procedura" e la correttezza delle operazioni svolte omologherà il concordato.

Le opposizioni, relative a vizi procedimentali, convenienza e fattibilità della proposta, possono essere fatte valere da ciascun singolo creditore (che abbia manifestato dissenso) appartenente ad una classe dissenziente, ovvero in caso di mancata formazione delle classi, da tanti creditori contrari che rappresentino almeno il venti per cento dell'ammontare totale dei crediti ammessi al voto (art. 180 co. 4 l.fall.).

Tale opposizione sarà successivamente respinta qualora il Tribunale ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili, alternativa che ricordiamo essere unicamente quella della dichiarazione di fallimento.

Tale situazione è conosciuta con il termine *cram-down*; espressione anglosassone riferibile proprio alla circostanza nella quale il Tribunale decide di omologare ugualmente il concordato, nonostante siano presenti contestazioni circa la convenienza della proposta, perché ritiene che il credito possa risultare soddisfatto maggiormente all'interno di un concordato preventivo rispetto alle eventuali alternative concretamente percorribili quali, a scopo esemplificativo, la liquidazione giudiziale.

A seguito della definitiva omologazione del piano concordatario si avranno i seguenti importanti effetti:

- il debitore sarà liberato da qualsiasi obbligazione che non sia espressamente prevista nel concordato e nel caso in cui siano presenti soci illimitatamente responsabili beneficeranno anch'essi degli effetti liberatori. Per l'effettiva esecuzione dello stesso sarà limitata, al debitore, la disponibilità del suo patrimonio;
- l'inadempiente (o l'eventuale assuntore) resterà obbligato a dare esecuzione a quanto previsto nel piano. A tal riguardo sottolineo come il Tribunale, su segnalazione del commissario giudiziale, possa assegnare a quest'ultimo pieni poteri, revocandoli allo stesso debitore, per l'effettuazione di tutti gli atti necessari al corretto svolgimento del piano. Oltre questi poteri di sostituzione, qualora non si riesca a dare regolare esecuzione al concordato, competerà ai creditori indurre la risoluzione del concordato per inadempimento nel pieno dell'ordinaria disciplina contrattuale;
- In caso di successiva dichiarazione di fallimento poi:
 - atti e pagamenti già compiuti in funzione della procedura o regolarmente compiuti saranno esentati da azione revocatoria fallimentare (istituto che permette di ricostituire l'attivo fallimentare per fare in modo che vi possa essere soddisfatto, equamente, un numero maggiore di creditori);
 - come successivamente illustrato, inoltre, i crediti derivanti dalla "nuova finanza" godranno pienamente della prededucibilità;

- vi sarà la caducazione degli effetti correlati alla procedura concordataria.

1.4 – IL C.D. CONCORDATO CON “RISERVA”

Il debitore ha facoltà, attribuita dall’articolo 161 l.fall., di depositare il ricorso contenente la domanda di concordato preventivo allegando i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione precedentemente indicata entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni con possibilità di proroga, in presenza di giustificati motivi, non oltre i sessanta giorni.

1.5 – LA NUOVA FINANZA

Un’impresa in concordato può trovarsi, in alcune occasioni, ad avere bisogno di ottenere dei nuovi finanziamenti: per poter coprire i costi necessari per la presentazione della domanda concordataria oppure, più semplicemente, per la regolare attuazione del piano concordatario.

La pregiudizievole situazione che la società sta affrontando di certo non aiuta, anzi; tale condizione dissuaderebbe nuovi potenziali finanziatori, oppure li indurrebbe a chiedere interessi esagerati.

Per evitare questa complicazione la legge, proprio per incentivare i possibili erogatori di “nuova finanza” nel contesto della procedura concordataria, accorda ai crediti che ne derivano il rango della prededucibilità in caso di successivo fallimento, seppure con dei limiti.

In tal modo un potenziale nuovo finanziatore avrà la certezza di avere una protezione nel caso in cui successivamente venga dichiarato il fallimento del debitore; questo perché il suo credito otterrà una collocazione privilegiata che garantirà, se non la completa soddisfazione, certamente un migliore trattamento rispetto quello riservato ai creditori concorsuali.

1.6 – IL CONCORDATO PREVENTIVO LIQUIDATORIO E IN CONTINUITÀ AZIENDALE

Il concordato liquidatorio prevede una cessione dei beni ai creditori mediante assegnazione diretta, oppure mediante liquidazione dei beni secondo modalità che restano rimesse all’autonomia del piano concordatario proposto dall’insolvente.

In via del tutto alternativa l’articolo 186 bis l.fall. disciplina la possibilità di presentare un piano concordatario che preveda la prosecuzione dell’attività di impresa del debitore, il trasferimento amministrativo dell’azienda a terzi ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione.

Tale alternativa può essere realizzata, su indicazione della richiamata norma, sia nell'eventualità in cui sia lo stesso debitore a continuare l'esercizio imprenditoriale (c.d. continuità aziendale diretta) oppure nella circostanza in cui l'azienda sia trasferita o conferita a terzi (c.d. continuità aziendale indiretta).

Condizione necessaria a tale opzione è la presentazione di una previsione dei costi e ricavi futuri derivanti dalla continuazione dell'attività imprenditoriale, prospetto che deve considerare un arco temporale congruo e conforme a quanto previsto all'interno del piano; il tutto deve essere accompagnato da una relazione redatta da un professionista abilitato che attesti, tra le altre cose, che la prosecuzione prevista dal piano sia funzionale al maggior/miglior soddisfacimento dei creditori e che le stime siano minuziosamente prudenti e analitiche.

Il legislatore ha previsto che, accanto ad un piano che preveda la continuazione dell'attività, possa essere contemplata anche l'ipotesi in cui vi sia una liquidazione dei beni non funzionali all'attività, e la prosecuzione dell'attività con solamente la parte del patrimonio non dismesso. Si tratta, in questo caso, del cosiddetto "concordato misto", un concordato in parte liquidatorio e in parte con continuità aziendale. Si applicherà la disciplina prevista per il concordato con continuità, salvo il caso in cui la continuità sia pretestuosa con l'unico scopo di eludere il limite minimo del venti per cento di soddisfazione dei creditori di natura chirografaria, limite, che ricordo, non è necessario sia previsto per il concordato in continuità.

1.7 – L'ABUSO DEL DEBITORE

Renato Rordorf, nella rivista "Il Fallimento" descrive l'abuso dell'insolvente nel concordato preventivo come segue:

"Una proposta concordataria mirante a sottrarre l'imprenditore al fallimento, senza però aprire alcuna effettiva possibilità di superamento della crisi d'impresa o senza consentire alcun reale soddisfacimento delle ragioni dei creditori, integra un abuso del concordato".

Il regime di concordato presentato in questo capitolo, infatti, non fornisce alcuna garanzia che il debitore sottoponga ai creditori la soluzione più funzionale ad assicurare il loro miglior soddisfacimento.

A solo scopo esemplificativo si pensi al caso in cui l'inadempiente porti all'attenzione della massa creditoria una proposta di piano concordatario in continuità aziendale diretta capace di generare un irrisorio surplus rispetto alla soluzione fallimentare. A quest'ultimo basterebbe ciò per avere la sicurezza di un voto favorevole da parte dei creditori incerti circa tempi ed entità dei riparti derivanti da un eventuale fallimento.

In questo caso l'attività d'impresa potrebbe proseguire in mano al debitore a fronte di un notevole stralcio del passivo, inducendo i creditori a sostenere il reale costo dell'insolvenza imprenditoriale.

In questo difficile contesto i creditori non sono stati capaci di “negoziare” una soluzione che fosse improntata alla salvaguardia dei loro interessi, lasciando invece che si producesse un forte squilibrio tra la loro posizione e quelle del debitore, ad ovvio vantaggio del secondo.

La presa di coscienza di questi elementi di criticità ha innescato una profonda riflessione e rivalutazione rispetto alla strada intrapresa nel 2005. Comincia, infatti, a svilupparsi l'idea secondo cui rendendo debitore e creditori effettivi protagonisti dei loro destini, cioè conferendo loro maggiore autonomia, le procedure concorsuali avrebbero finalmente preso una piega differente, riuscendo a pervenire, in tempi decisamente più brevi, alla miglior soddisfazione possibile per i creditori.

Nasce così, nel 2015, l'istituto delle proposte concordatarie concorrenti, argomento che sarà oggetto del capitolo successivo.

CAPITOLO 2 – LE PROPOSTE CONCORRENTI

2.1 - LE PROPOSTE CONCORRENTI

A seguito della pubblicazione del D.l. 27 giugno 2015, n. 83, viene introdotto all'interno del nostro ordinamento il nuovo istituto riferibile alle proposte di concordato preventivo concorrenti.

L'articolo 163 comma 4 l.fall. prevede ora, infatti, la possibilità che siano presentate proposte concordatarie alternative rispetto a quella originaria proposta dal debitore stesso.

Preciso come tale facoltà sia garantita unicamente a condizione che sia stata presentata la richiesta da parte del debitore per poter beneficiare della soluzione concordataria; non è ammessa, infatti, la formalizzazione di una proposta concorrente ex ante l'invio del ricorso. In questo modo, infatti, resta il debitore il titolare del potere esclusivo di decidere se intraprendere o meno la strada concordataria o restare esposto alle altre alternative. Possiamo affermare, quindi, che la presentazione di proposte concordatarie concorrenti sia subordinata alla discrezionalità del debitore; così che la sua rinuncia, anche successiva, alla propria domanda dovrebbe impedire anche alle proposte concorrenti di essere votate ed eventualmente omologate, ovvero determinarne la caducazione.

Nel dettaglio il nuovo istituto prevede che uno o più creditori i quali, anche per effetto di acquisti di crediti successivi alla presentazione della domanda di cui all'articolo 161, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'articolo 161, secondo comma, lettera a), possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e l'annesso piano non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori.

Il legislatore ha successivamente precisato come i crediti possano essere acquistati, e correttamente computati, anche in un momento successivo alla presentazione della domanda di concordato di cui all'articolo 161 l.fall.

Per garantire la neutralità di questo innovativo procedimento, ai fini del computo del dieci per cento, non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da quest'ultima controllate e di quelle sottoposte a comune controllo. Così facendo si evita che queste ultime possano presentare proposte "civetta" al solo fine di confondere i creditori avvantaggiando il debitore.

Considerevole vincolo viene imposto alle proposte concorrenti; esse risultano essere non ammissibili se il professionista esterno attesti che la proposta avanzata dal debitore assicuri il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari; limite che viene ridotto al trenta per cento nel caso di concordato con continuità aziendale.

Intento del legislatore, con questa norma, è quello di rivoluzionare il tradizionale sistema di concordato chiuso; chiuso in quanto confinato al solo rapporto intercorrente tra debitore e la relativa massa di creditori; quest'ultimi, infatti, chiamati unicamente ad esprimersi su una semplice approvazione o meno dell'unica proposta presentata, ovvero quella dell'inadempiente.

In questo nuovo contesto "aperto", in cui pressoché qualsiasi soggetto può immettersi all'interno della procedura concordataria, ci si aspetta che la competitività delle varie proposte presentate assicuri l'ottimizzazione e la massimizzazione delle possibilità di realizzo per i creditori concordatari.

A mio parere, lo si può definire un cambiamento storico, ci si separa per la prima volta dalla convinzione secondo cui sia lo stesso debitore l'unico in grado di garantire la massima utilità per i creditori.

Le proposte esterne possono essere presentate solo successivamente al deposito delle relazioni di cui all'articolo 161 lettera a) l.fall.; è quindi da ritenersi impossibile la presentazione delle stesse durante la cosiddetta fase preconcordataria, cioè durante il periodo intercorrente tra presentazione della domanda di concordato e accettazione della stessa nel caso di concordato "in bianco" ovvero "con riserva". È, altresì, di facile comprensione la complessità, per soggetti esterni l'impresa come i creditori, dello studio e della pianificazione di proposte concordatarie senza possibilità di consultare i documenti necessari che il più delle volte sono nella esclusiva disponibilità del debitore.

Il termine ultimo per la presentazione delle stesse, come stabilito dall'articolo 163 l.fall., corrisponde a trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori per il voto.

Questo nuovo istituto è stato fin dalla sua introduzione molto criticato; faccio riferimento agli effetti potenzialmente espropriativi che possono manifestarsi successivamente all'omologazione di una proposta concorrente. È facile immaginare come possano nascere dubbi di potenziale illegittimità costituzionale in ordine all'innovativo istituto, per il possibile contrasto con il principio di libera iniziativa economica privata tutelato dall'art. 41 Cost. e, soprattutto, con la tutela del diritto di proprietà del debitore, presidiato dall'art. 42 Cost. che afferma come "la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge".

2.2 – IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA CONCORRENTE

La proposta concorrente, tra le altre, può prevedere una nuova classificazione della massa creditoria, diversa se confrontata con l'originaria prevista dal debitore. Tale proposta deve, però, essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione, ovvero analogo procedimento a cui è sottoposto il piano proposto dal debitore.

2.3 – IL REQUISITO SOGGETTIVO DELLE PROPOSTE CONCORRENTI

La ratio della limitazione alla legittimazione attiva è rappresentata dal timore/rischio che la proposta concorrente venga avanzata da concorrenti del debitore con l'unico scopo di impossessarsi dei complessi aziendali, ovvero per eliminare semplicemente un avversario dal mercato di riferimento.

La restrizione della legittimazione, quindi, serve a funzionalizzare l'istituto alla maggiore ed effettiva soddisfazione dell'interesse della massa dei creditori, attribuendo un ruolo così rilevante solo a coloro che, essendo creditori con posizioni rilevanti, subiscono maggiormente gli effetti della crisi del debitore.

Come afferma Giacomo D'Attore la medesima facoltà attribuita anche ai creditori "sopravvenuti" consente l'intervento di operatori finanziari specializzati nella risoluzione della crisi d'impresa; in tal modo si viene a realizzare un effettivo mercato dei crediti deteriorati (*non performing loans*) verso imprese in procedura concordataria, potendo essere acquistati al solo fine di disporre del diritto di presentare proposte concordatarie concorrenti.

L'esistenza di tale requisito soggettivo fa sì che gli organi della procedura dispongano di un potere-dovere di accertamento della regolarità e della completezza dell'elenco creditorio realizzato e fornito unilateralmente dal debitore; tale documento rappresenta, infatti, lo strumento essenziale per la comprensione e il successivo computo del minimo estremo necessario per questo nuovo istituto.

2.4 – IL REQUISITO OGGETTIVO DELLE PROPOSTE CONCORRENTI

Il presupposto oggettivo è individuato dall'art. 163, comma 4, l.fall., a norma del quale "le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis, di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari".

Tale previsione permette di evidenziare la reale e concreta funzione del nuovo istituto, che deve mirare al massimo soddisfacimento possibile dei creditori, evitando loro proposte di concordato eccessivamente punitive, cioè nettamente inferiori rispetto le precedenti percentuali limite. Allo stesso modo, però, il presupposto oggettivo contribuisce a respingere i dubbi di potenziale illegittimità costituzionale della disciplina; in tal senso, infatti, il raggiungimento, o superamento, dei previsti limiti percentuali permettono la creazione di una zona d'azione libera per il debitore, libero di poter usufruire del piano concordatario senza il

timore che vengano presentate proposte alternative alla propria e che avvenga lo spossessamento del proprio patrimonio.

2.5 – LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE CONCORRENTI

Come già accennato, le proposte concorrenti possono essere presentate dopo l'ammissione alla procedura di concordato preventivo del debitore e non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, momento successivo rispetto al deposito, del commissario giudiziale, di una relazione sulla proposta del debitore che ricordiamo essere richiesta entro quarantacinque giorni dall'adunanza.

Intento del Legislatore è quello di poter permettere ai creditori una preventiva analisi della proposta debitoria e decidere di conseguenza se presentare progetti alternativi.

Nell'eventualità di quest'ultimo caso, per poter permettere una miglior comprensione dello scenario, l'articolo 165 l.fall. impone al commissario giudiziale di fornire, ai creditori che ne fanno richiesta, documenti o informazioni in suo possesso rilevanti per la presentazione di proposte concorrenti sottostando al principio della congruità rispetto al piano concordatario.

Il Legislatore, inoltre, per incentivare i creditori ed evitare ulteriori impieghi di tempo e maggiori costi precisa solamente come la relazione del professionista, come da terzo comma dell'articolo 161, può essere limitata alla fattibilità del piano proposto per gli aspetti che non siano già stati oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale.

È prevista successivamente alla presentazione una valutazione di ammissibilità da parte del Tribunale, dai contenuti analoghi a quella riservata alla proposta originaria; queste ultime, come la proposta del debitore, potranno essere integrate e/o modificate sino a quindici giorni prima l'adunanza creditoria.

Se la proposta concorrente viene ritenuta idonea, il commissario dovrà avvisare i creditori almeno dieci giorni prima del voto della presenza di proposte alternative a quella debitoria.

All'adunanza dei creditori, l'organo giudiziale avrà il compito di illustrare non solo l'iniziale proposta, ma anche le successive concorrenti che sono state dichiarate ammissibili, in virtù delle quali il debitore potrà esprimere le proprie ragioni relativamente alla realizzabilità delle stesse.

Le varie proposte vengono sottoposte contemporaneamente al voto; il debitore, in quanto non creditore, non ha diritto di voto sulla propria proposta concordataria e analoga situazione vale per i creditori che risultano associati o controllati da quest'ultimo, che saranno quindi, esclusi dal diritto di voto.

Simmetricamente verrebbe logico pensare come tale estromissione dal voto debba essere fatta valere verso i creditori-proponenti, ma il legislatore non condividendo tale idea prevede

soltanto che “i creditori che presentano una proposta di concordato concorrente hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una autonoma classe”. In questo modo, tuttavia, viene a crearsi una disparità di trattamento tra il debitore e il creditore-proponente (ma anche tra diversi creditori-proponenti) evitabile unicamente con il divieto di voto a tutti coloro in conflitto d’interessi.

Inizialmente, comunque, vengono individuate la/le proposta/e che ottengono il maggior numero di approvazioni; successivamente si passa alla verifica del raggiungimento dei quorum minimi, quorum che ricordiamo essere rappresentati dal voto favorevole della maggioranza dei crediti e, in caso di classificazione del ceto creditorio, anche del maggior numero di classi.

Nel caso in cui la proposta “prevalente” non abbia ottenuto i requisiti minimi richiesti dall’articolo 177 l.fall. viene concessa (solo ad essa) una seconda occasione, rimettendola nuovamente alla votazione dei creditori in modo semplificato senza obbligo di adunanza.

Allorquando una scelta viene approvata dalla maggioranza e i quorum vengono rispettati (voti favorevoli della maggioranza dei crediti ammessi e, in caso di suddivisione in classi, maggioranza anche nel maggior numero delle classi) si apre il giudizio di omologazione di cui si è già discusso nel precedente capitolo.

CAPITOLO 3 – CRITICITÀ ALL’UTILIZZO DELLE PROPOSTE CONCORRENTI

L’oggettiva portata innovatrice della “miniriforma” del 2015, e del successivo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), non rappresenta un’autentica novità.

L’istituto delle proposte concorrenti, pur coniato nazionalmente *ex novo*, sembra, almeno in parte, ispirato a esperienze straniere (con ovvi opportuni adattamenti).

Tra queste ultime ricordiamo quella tedesca che attraverso l’*Insolvenzordnung* disciplina come il piano di insolvenza (*Insolvenzplan*) può essere predisposto, oltre che dal debitore, dal curatore; inoltre, rilevante autonomia è garantita ai creditori che in assemblea possono decidere di affidare il medesimo compito all’amministratore indicandogli gli obiettivi da perseguire.

In quella francese, invece, si prevedono, in talune situazioni, forme di esproprio delle partecipazioni delle imprese in crisi; nella legislazione spagnola è addirittura consentito ai creditori di presentare un piano di ristrutturazione.

La Direttiva Europea 1023/2019 (c.d. Direttiva Insolvency), infatti, rimette al diritto nazionale la facoltà di consentire la proposizione del piano di risanamento a soggetti diversi dal debitore; facoltà che nel nostro ordinamento nazionale potrebbe creare problemi costituzionali legati all’eventuale esproprio a favore di un soggetto privato (i.e. creditore) non collegato necessariamente ad un interesse pubblico e, pertanto, la fattispecie non sarebbe potenzialmente giustificabile. Detto esproprio rappresenta, in realtà, un momento di bilanciamento di interessi diversi non unicamente attribuibili al debitore; la presenza di un interesse creditorio, quindi, potrebbe giustificare tale necessaria limitazione imposta all’insolvente sui propri diritti amministrativi.

3.1 - INTRODUZIONE ALLE CRITICITÀ

Bisogna ammettere come nell’attuale Legge Fallimentare, e nel futuro Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, manchino deterrenti idonei a dissuadere il debitore, che sia in grado di farlo, dall’accollare in capo ai suoi creditori l’intero onere del risanamento dell’impresa.

Se l’imprenditore fosse esposto al reale e concreto rischio di perdere la propria impresa, ben diversa sarebbe la sua propensione a rafforzare la proposta per assicurare un soddisfo superiore alla soglia minima o a ricorrere ad altri strumenti, meno penalizzanti per i creditori, di composizione della crisi (quali gli accordi di ristrutturazione) avvalendosi, laddove occorra, del supporto dei ben noti “White Knights” (tecnica utilizzata in ambito finanziario per

impedire la scalata di una società da parte di un'altra; rappresenta cioè una strategia di difesa dalle acquisizioni ostili).

L'introduzione del *cram down*, e dell'istituto delle proposte e offerte concorrenti, avrebbe dovuto evitare, o perlomeno dissuadere, comportamenti opportunistici dell'insolvente.

Invero, le carenze normative vennero rilevate sin da subito, a brevissima distanza dalla sua emanazione. Trattasi di:

- possibilità che il debitore tenti di vanificare le proposte concorrenti rinunciando alla propria domanda di concordato originaria (ricordiamo che è il debitore a decidere se intraprendere la procedura concorsuale o meno e a lui, analogamente, viene riservata la possibilità di rinunciarci anche in un secondo momento);
- presenza di asimmetrie informative tra insolvente e terzi-proponenti;
- criticità nel rendere coercibile la collaborazione del debitore risultato sconfitto in sede di votazione;
- rischio d'impresa per il proponente vittorioso associato alla permanenza del debitore nella titolarità dell'impresa sino all'omologazione del piano concordatario vincitore.

3.1.1 - PROPOSTE CONCORRENTI E RINUNCIA ALLA DOMANDA DI CONCORDATO

Il diritto alla presentazione di proposte concorrenti è subordinato all'iniziale presentazione della domanda di concordato da parte del debitore; a quest'ultimo è inoltre permesso rinunciare alla stessa fino all'omologazione del piano concordatario votato dai creditori. Nulla vieta al debitore inadempiente, quindi, di rinunciare alla domanda anche in un momento successivo l'approvazione da parte dei creditori di un differente piano concordatario.

È inevitabile come qualsiasi elemento, o comportamento, che determina l'arresto della procedura concordataria provoca la caducazione delle proposte concorrenti eventualmente presentate rappresentando così un indiscutibile danno ai terzi.

Tale criticità sarebbe stata naturalmente superata alla radice se fosse stata accolta l'impostazione di cui allo schema di legge delega licenziato dalla "Commissione Rodorf", il quale prevedeva la legittimazione del terzo alla proposizione della domanda (e non solo della proposta) di concordato.

Tale rischio non deve, però, essere sopravvalutato: di norma, infatti, il debitore è chiamato a scegliere tra la non gradita prospettiva della "vittoria" del terzo-proponente e quella, probabilmente ancor meno allettante, del proprio assoggettamento del fallimento o alla liquidazione giudiziale.

3.1.2 - ASIMMETRIE INFORMATIVE

Esse, tra il debitore e i suoi creditori, sono assolutamente rilevanti. In ogni procedimento di M&A è il venditore il primo interessato ad assicurare un compendio informativo adeguato al potenziale acquirente che gli consenta una completa ed affidabile informativa (*due diligence*). Qui invece la situazione è del tutto diversa: chi dispone delle informazioni non ha intenzione di trasferirle al terzo per evitare proposte che egli considera ostili. Si parte infatti dal presupposto secondo cui le informazioni reperibili autonomamente e le ulteriori fornite dal commissario giudiziale non siano da considerare come sufficienti. La necessità del creditore-proponente è quella di avere il quadro più completo e veritiero possibile dell'impresa, informazioni che solo il soggetto debitore ovviamente possiede.

Quest'ultimo, se intenzionato a mantenere il governo d'azienda, ed eludere la presentazione di proposte concordatarie concorrenti, potrà ben selezionare le informazioni in modo da renderle inadeguate ai fini di una corretta valutazione dei profili aziendali più critici e rilevanti.

D'altro canto, la sola sospetta minaccia che il set informativo non sia adeguato, in assenza di regole che assicurino la possibilità di prevedere processi che garantiscano la completezza informativa, induce il soggetto potenzialmente interessato a desistere dalla formulazione di qualsiasi proposta concorrente.

3.1.3 - PERMANENZA DEL DEBITORE

Utile ricordare come il governo dell'impresa insolvente rimanga unicamente nelle mani del debitore, senza alcun tipo di interferenza da parte del creditore proponente, fino all'ufficiale omologazione del piano concordatario.

Appare pertanto legittimo il sospetto di possibili azioni di disturbo del primo volte, per lo meno, a conseguire un accordo successivo l'omologazione. A tal riguardo bisogna ricordare che, se è certamente vero che la gestione imprenditoriale è comunque sottoposta alla vigilanza del commissario giudiziale e, in via derivata, del tribunale, è altrettanto vero che i possibili ostacoli non necessariamente constano in atti di straordinaria amministrazione o anche solo atti atipici ed inusuali, o comunque in conflitto di interessi, facilmente verificabili da detti organi di controllo. Sarebbe infatti sufficiente che il debitore non coltivasse con la necessaria attenzione e dedizione i rapporti con i clienti e i fornitori di riferimento o con la rete di vendita perché ne derivasse un pregiudizio circa il valore dell'azienda ed una conseguente criticità ad attuare il piano di concordato; sono tutte operazioni di difficile rilevazione da parte del commissario (come ad esempio la sospensione di investimenti commerciali in mercati ritenuti dal terzo proponente strategici o la perdita di risorse chiave che il debitore, volendolo, avrebbe potuto evitare). L'impossibilità di emarginare il debitore dal governo d'impresa,

nemmeno dopo l'ottenimento dell'approvazione della proposta del creditore, rappresenta un forte disincentivo per i creditori medesimi ad assumersi impegni per la presentazione di proposte concordatarie concorrenti.

È fondamentale, quindi, la presenza di cautele che permettano di dissuadere i debitori dal tenere comportamenti meramente opportunistici. Se essi intendono evitare il rischio che l'impresa prosegua in mano ad altri, devono valutare l'opportunità di impiegare risorse personali o, qualora essi non ne disponessero in misura sufficiente, di coinvolgere sin da subito un "compagno" con l'ottica di rafforzare la propria proposta ai creditori.

3.1.4 – IL REQUISITO SOGGETTIVO DELLE PROPOSTE CONCORRENTI

Un ulteriore limite, stabilito dalla stessa l.fall., è quello che lega la facoltà di proporre proposte concorrenti ai soggetti che rappresentano almeno il dieci per cento dell'ammontare totale dei crediti concordatari. Infatti, non è semplice per un creditore convincere altri così da poter disporre di questa facoltà; tale opzione costituisce fattualmente un costo certo per la predisposizione della proposta a fronte di un incerto raggiungimento del risultato ipotizzato.

Quand'anche vi fosse un creditore che detenesse individualmente una quota così rilevante di crediti, potrebbe peraltro non essere interessato ad assumere il ruolo di proponente; i principali creditori, infatti, sono gli istituti di credito e difficilmente essi intendono assumersi un ruolo attivo nelle procedure concorsuali, preferendo astenersi dalla gestione dell'impresa.

3.1.5 - IL PROBLEMA DELLA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DEI NPL

In un contesto di libero mercato ogni soggetto è disposto a pagare un bene unicamente sulla base delle proprie valutazioni individuali; nella generalità, ad un soggetto al quale non sia data facoltà di comprendere l'essenza del bene acquisibile, pare evidente come al soggetto medesimo non possa associarsi alcun particolare incentivo ad acquistare detti beni.

Ora, immaginiamo che ci venga proposto di acquistare un *non performing loan* a un determinato prezzo; nessuno di noi l'acquisterebbe nel caso in cui non ci fosse data la possibilità di comprendere la situazione reale e l'andamento aziendale di riferimento.

Infatti le informazioni reperibili da un potenziale acquirente intenzionato alla presentazione di una proposta concorrente sono unicamente quelle risultanti dal registro delle imprese, spesso insufficienti e comunque datate in quanto risalenti, probabilmente, alla fase prenotativa del concordato.

Tale problema potrebbe trovare soluzione nella formulazione dell'acquisto con determinazione del prezzo successiva all'esito favorevole della proposta concorrente; questo percorso è stato utilizzato in passato, ma ha avuto esiti negativi: nel contesto, il Tribunale di

Napoli (Sez. VII, Decr., 2 febbraio 2018) ha addirittura negato l'ammissibilità della proposta ritenendo di dover riqualificare il negozio giuridico come mandato di gestione dei crediti.

3.1.6 - CRITICITÀ LEGATE AI CREDITORI

I creditori, nonostante le difficoltà e gli impedimenti descritti, non possono, però, essere considerati totalmente esenti da colpe; se ad oggi l'istituto delle proposte concorrenti non è così sviluppato, certamente la causa non è da ricercarsi unicamente nei vuoti legislativi.

Non vi è ulteriore spiegazione se non quella culturale inerente la scarsa consapevolezza dei creditori rispetto ai propri diritti e agli strumenti messi a loro disposizione dal legislatore; il ruolo dei professionisti che li assistono diventa allora fondamentale; essi devono sensibilizzare e incentivare comportamenti meno passivi.

3.2 - I CORRETTIVI PER LE PROPOSTE CONCORRENTI

Una soluzione principe alle criticità rappresentate potrebbe constare nella legittimazione di chiunque alla presentazione di proposte concorrenti, indipendentemente dal fatto che il proponente rivesta, o meno, la qualifica di creditore. E, ovviamente, dovrebbe essere consentita piena libertà anche ai terzi di raccogliere informazioni in vista di successive ed eventuali acquisizioni di credito, riconoscendo valenza a contratti che, come si è detto precedentemente, rimettano la determinazione del prezzo di cessione in un momento successivo, in relazione al successo o meno della proposta concordataria concorrente.

Invece, l'adeguatezza, sufficienza e veridicità informativa potrebbero essere tragguardate tramite un differente approccio degli organi della procedura che avvalendosi magari di un collaboratore del giudice con rilevanti competenze industriali potrebbe ridurre, se non eliminare, il gap informativo esistente. Successivamente potrebbero essere fornite informazioni più riservate nel solo caso in cui sia stato verificato l'effettivo interesse e l'impegno del proponente ad avanzare una concreta proposta concorsuale alternativa.

Inoltre, come sostenuto da Antonio Ranalli, il termine stabilito per gli obblighi informativi in corrispondenza dell'inizio della sola fase prenotativa (comma 8 art. 161 l.fall.) rappresenta un ostacolo troppo limitante per non suggerire una modifica normativa tale da obbligare il debitore al mantenimento di suddetti obblighi durante l'intera durata della procedura di concordato preventivo.

Devo sottolineare come nemmeno il più recente ed aggiornato Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza sia intervenuto per risolvere questa criticità; esso ha previsto una norma analoga a quella oggi in vigore.

Anche la tempistica rappresenta un evidente problematica per la diffusione del nuovo istituto riferibile alle proposte concorrenti; allo stato il creditore-proponente ha a disposizione esclusivamente il piano presentato dal debitore, l'attestazione (comunque datata) del professionista e la relazione del commissario giudiziale di cui all'art. 172 l.fall. che però è disponibile alla massa creditoria unicamente 15 giorni prima del termine ultimo per la presentazione di proposte concordatarie concorrenti.

Nonostante la scarsa rilevanza associata alla relazione del commissario giudiziale, in un tempo così limitato non ci sarebbe comunque concretamente lo spazio per poter strutturare una proposta di concordato alternativa.

Tale problema potrebbe essere risolto istituendo delle periodiche relazioni informative del commissario giudiziale, obbligato ad aggiornare i creditori e terzi dell'avanzamento dei lavori di verifica fornendo, inoltre, un parere circa la fattibilità del piano originario proposto dal debitore e il giudizio annesso garantendo in questo modo la conoscibilità della situazione con anticipo alla massa creditoria, potendole assicurare il tempo necessario allo studio, all'analisi e alla predisposizione di eventuali proposte concordatarie concorrenti.

La criticità più significativa che limita la diffusione del nuovo istituto è associata all'articolo 167 l.fall. secondo cui "durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale". Come riferito in precedenza il mantenimento nelle mani del debitore del potere di amministrazione è un disincentivo troppo impattante per i potenziali proponenti timorosi, ovviamente, di tutti i possibili abusi da parte del debitore.

Come non condividere il pensiero di valenti Autori fermamente convinti che un'ulteriore significativa stretta in questo senso debba essere prevista in quanto condizione insufficiente, ma necessaria per permettere alle proposte concorrenti di trovare larga diffusione e utilizzo.

A mio personale avviso un nuovo processo che necessariamente dovrà essere perseguito, affinché ci sia una reale e completa consapevolezza del nuovo strumento normativo riferibile alle proposte concorrenti, consta in quanto ho brevemente illustrato nel precedente capitolo secondo cui il debitore non rappresenta colui che meglio può gestire la propria impresa; dal momento in cui quest'ultimo è costretto a richiedere l'accesso ad una procedura concordataria ha verosimilmente fallito, e quindi non può e non deve essere visto o trattato diversamente rispetto ad un creditore o ad un terzo. È razionale pensare che ci possa essere qualcuno, estraneo all'impresa, che sia in grado di fare meglio del debitore insolvente e magari anche di poter risanare l'impresa senza ricorrere necessariamente alla liquidazione giudiziale.

Da tutto ciò deriverebbe un notevole vantaggio collettivo: dalla presentazione di proposte concordatarie concorrenti ne trarrebbero un beneficio non solo i creditori ma l'intero sistema delle imprese.

Riccardo Ranalli (Gli ostacoli, normativi e culturali, alle proposte concorrenti nel concordato preventivo in continuità – Il Fallimento 2021) afferma, infatti, come “il valore della continuità aziendale è indiscutibile. Basti pensare che ad essa è associata l'occupazione dalla quale deriva la domanda, alimento fondamentale per il sistema delle imprese” e prosegue “se sono comprensibili i motivi dell'insuccesso e dello scarso ricorso allo strumento delle proposte concorrenti, il fatto che esse non si siano affermate costituisce certamente, per le ragioni illustrate, un danno per il sistema”.

CAPITOLO 4 - IL NUOVO CCII

4.1 – ENTRATA IN VIGORE E NUOVE DEFINIZIONI DEL CCII

Il nuovo codice (CCII), di cui al D.Lgs. 14/2019, offre una regolazione organica a tutte quelle situazioni di crisi e di insolvenza le quali coinvolgono diversi attori.

L'entrata in vigore di detto codice, originariamente prevista al 15.08.2020, è stata successivamente rinviata al 1.09.2021; tale rinvio, come è logico pensare, è stato indotto dalla recente emergenza sanitaria che il mondo intero è stato costretto ad affrontare; infatti, detta posticipazione è stata prevista dal D.l. 23/2020 che, nella sua organicità, prevedeva specifiche “disposizioni urgenti per il sostegno alla liquidità delle imprese e all’esportazione”. Suppongo che il legislatore, dato l’attuale status emergenziale, abbia voluto evitare situazioni di confusione legislativa che accompagna, inevitabilmente, la transizione dalla vecchia legge fallimentare al nuovo CCII.

Tralasciando, stante l’oggetto del presente elaborato, le novità riferibili alla definizione di “crisi d’impresa” – diversa dallo stato d’insolvenza – e le conseguenti misure di allerta, nei paragrafi che seguono verranno esaminate le questioni aperte concernenti la procedura di concordato preventivo nel nuovo CCII con particolare riferimento alle proposte concorrenti. Basti dire, allo stato, che all’articolo 2 del nuovo codice sono comunque fornite alcune importanti primarie definizioni: è definita “crisi” quello stato di squilibrio economico - finanziario che rende probabile l’insolvenza del debitore (da qui il neo procedimento di “allerta”); per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici nel far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate; l’insolvenza invece è definita come lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare, in modo irredimibile, regolarmente le proprie obbligazioni.

4.2 – IL PIANO DI CONCORDATO PREVENTIVO NEL CCII

Come noto il debitore, successivamente alla presentazione della domanda per accedere alla procedura di concordato preventivo, deve formalizzare un piano contenente la descrizione analitica delle modalità operative e dei tempi di adempimento della proposta.

Esso deve indicare, differentemente rispetto a quanto previsto dalla vecchia Legge Fallimentare, altresì: (i) le cause che hanno provocato la crisi d’impresa; (ii) gli apporti di nuova finanza, se previsti; (iii) in caso di continuità aziendale, le ragioni per le quali è stata preferita questa procedura e come essa garantisce il miglior soddisfacimento della massa creditoria. A tal riguardo ricordo come nell’ambito del concordato in continuità la relazione del professionista indipendente deve attestare proprio il sinallagma tra l’opzione prescelta e il

maggior soddisfacimento dei creditori; il professionista indipendente deve peraltro rappresentare anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale.

4.3 – LE PROPOSTE CONCORRENTI NEL CCII

Senza differenza alcuna rispetto alla precedente Legge Fallimentare, l'articolo 90 del nuovo CCII conferma il presupposto soggettivo per i creditori ai fini della presentazione di proposte di concordato concorrenti; infatti, permane la possibilità che siano presentate proposte concorrenti da parte di coloro che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato, rappresentino almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore.

Una proposta concorrente non può però in alcun caso essere presentata dai seguenti soggetti:

- il debitore, neppure per interposta persona;
- il coniuge;
- la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- il convivente di fatto del debitore;
- parenti e affini entro il quarto grado e parti correlate.

Ad oggi, con l'attuale Legge Fallimentare, i creditori vedono limitata questa loro facoltà unicamente nel caso in cui il debitore, all'interno del piano da lui predisposto e validato da un professionista, sia prevista una percentuale di soddisfacimento creditorio del quaranta per cento (concordato liquidatorio) oppure del trenta per cento (concordato continuità aziendale). Tale differenziata limitazione non sussiste nel nuovo codice della crisi e dell'insolvenza essendo, infatti, imposto un unico limite pari al trenta per cento prescindendo, quindi, dalla tipologia di concordato previsto.

Tale limite percentuale è ulteriormente ridotto nel caso in cui il debitore richieda l'apertura del procedimento di allerta, legato allo stato di crisi, o che abbia utilmente avviato la composizione assistita della crisi medesima ai sensi dell'articolo 24 del nuovo CCII.

Tale fattispecie, come precisato dall'articolo 25 del CCII, rappresenta una misura premiale per l'imprenditore (debitore) che abbia tempestivamente presentato istanza (quindi domanda) di composizione assistita della crisi o domanda di accesso a una delle possibili procedure regolatrici della crisi e dell'insolvenza; imprenditore che, in questo caso, può maggiormente salvaguardare l'amministrazione della propria impresa in quanto viene preclusa, ai creditori, la facoltà di presentare proposte concorrenti di concordato in continuità se il professionista

indipendente attesta che la primaria proposta presentata dal debitore (potenziale debitore) è in grado di soddisfare i creditori chirografari in misura non inferiore al venti per cento.

4.4 - IL CONCORDATO IN CONTINUITÀ AZIENDALE NEL CCII

Nell'attuale Legge Fallimentare, a mio parere, non si può negare come l'ipotesi di concordato in continuità aziendale ricopra un ruolo marginale e certamente non primario.

Voglio ricordare come la norma dedicata a quest'ultimo istituto, ovvero l'articolo 186-bis l.fall., sia per di più di recente costituzione in quanto introdotto solamente nel 2012 dal D.l. 22 giugno 2012, n. 83 quando l'intera disciplina concorsuale risale all'anno 1942.

Si può, quindi, facilmente comprendere la rilevanza che il nostro attuale ordinamento riconosce a questo scenario concorsuale, scenario che, in realtà, esprime, dal mio punto di vista, grandi potenzialità.

Con l'introduzione del nuovo codice della crisi e dell'insolvenza l'ipotesi della continuità dell'attività imprenditoriale diventa centrale; tale assetto dinamico viene infatti immediatamente previsto come ipotesi nell'articolo dedicato alla finalità del concordato preventivo, l'articolo 84 CCII che, invece, dedica al concordato liquidatorio unicamente l'ultimo comma.

La continuità aziendale, ricordiamo, può essere diretta, in capo allo stesso imprenditore, ovvero indiretta, nel caso in cui sia prevista la gestione dell'impresa o la ripresa dell'attività da parte di un soggetto diverso dal debitore; in quest'ultimo caso, la gestione può avvenire attraverso un contratto di cessione, usufrutto o affitto di azienda, stipulato, con riferimento agli ultimi due istituti giuridici, anche in un momento anteriore rispetto la presentazione della domanda, purché in funzione della presentazione del ricorso; un conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, o a qualunque altro titolo.

Importante novità, in questi casi, introdotta proprio dal nuovo codice è l'obbligo di mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso, per un anno dall'omologazione.

Possiamo notare come l'approccio alla disciplina del legislatore stia cambiando in questo verso, quasi in accordo al già precedentemente citato Ranalli il quale sostiene *come l'interesse al mantenimento dell'occupazione aziendale debba necessariamente rappresentare un obiettivo primario internamente le procedure concorsuali*; comincia a prendere piede una nuova differente idea rispetto al recente passato secondo cui l'interesse al soddisfacimento della massa creditoria non è, e non deve essere, l'unico e prioritario fine ultimo delle procedure concordatarie; proprio a tal riguardo possiamo identificare all'interno del moderno

CCII strumenti indiretti che mirano ad incentivare la diffusione e l'utilizzo del concordato in continuità aziendale. Ad esempio, l'articolo 86 del CCII prevede la possibilità di una moratoria, cioè una sospensione della scadenza delle obbligazioni, nel concordato in continuità, per il pagamento dei creditori muniti di pegno, privilegio e ipoteca; tale moratoria può raggiungere i due anni dall'omologazione del piano, a meno che non sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Tale nuova norma differisce infatti dall'attuale Legge Fallimentare in cui è prevista una possibile moratoria unicamente fino ad un anno dall'omologazione.

4.5 – CONSIDERAZIONI FINALI CIRCA IL NUOVO CCII

Possiamo concludere come il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza, diversamente rispetto alla Legge Fallimentare, concentri la propria attenzione principalmente sulla generale "apertura competitiva" delle procedure concorsuali e ponga, in particolare, rilevanza sul concordato in continuità aziendale.

Sostenendo tale tesi si può affermare come nel nuovo CCII, oltre alla logica maggior evidenza che viene riservata alla disciplina delle proposte concorrenti, siano state aggiunte o modificate diverse norme volte a favorire, anche indirettamente, l'evoluzione dell'apertura alle procedure concorsuali a soggetti diversi dal debitore e, in un secondo momento, alla prosecuzione dell'attività d'impresa.

Tra le altre mi riferisco alla nuova norma secondo cui è prescritto al debitore, il quale presenti un piano di concordato liquidatorio, di offrire nello stesso una percentuale di soddisfacimento ai creditori del dieci per cento superiore rispetto a quanto ricavabile dalla liquidazione fallimentare; inoltre, nel nuovo CCII, proprio per favorire l'utilizzo di concordati in continuità aziendale viene favorita la prosecuzione dei contratti pendenti dell'impresa.

Per salvaguardare ulteriormente i creditori nel nuovo Codice viene attribuito al tribunale anche il potere di giudizio inerente la fattibilità del piano proposto dal debitore, giudizio che, quindi, non sarà più limitato unicamente al profilo giuridico del medesimo.

Inoltre, come descritto in precedenza, attraverso le procedure di allerta della crisi e le misure premiali, s'incentiva la tempestività del debitore nel ricorrere a procedure concorsuali evitando, così, che la situazione si aggravi ulteriormente fino ad essere considerata un vero e proprio stato di insolvenza.

Infine, viene ulteriormente favorita ed assicurata la prededucibilità sui nuovi finanziamenti volendo, in questo modo, semplificare nuove immissioni di liquidità agevolando nuovi potenziali finanziatori dell'impresa in crisi.

Personalmente sono convinto che l'introduzione del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza possa contribuire al miglioramento della fattispecie; nonostante le indiscutibili modifiche e le evoluzioni normative rispetto alla vecchia Legge Fallimentare non posso esimermi però da ritenere le medesime non del tutto sufficienti ai fini di una concreta modernizzazione europea del nostro ordinamento concorsuale nonché all'incentivazione dei nuovi protocolli in itinere riferibili alle proposte concorrenti.

CONCLUSIONI

Questo elaborato ha cercato di presentare e approfondire il nuovo istituto delle proposte di concordato preventivo concorrenti stabilito dal decreto legislativo 83/2015.

L'approfondimento vuole essere un utile strumento con il fine di garantire una maggior comprensione e consapevolezza di un nuovo strumento, quali le proposte concorrenti, messo a disposizione della collettività dal legislatore. Un istituto ideato per la generale apertura del sistema concorsuale italiano, da sempre rimasto confinato al solo rapporto intercorrente tra debitore e massa creditoria.

In questo studio, approfondendo tale nuova disciplina, si è voluto, in secondo piano, cercare di rispondere a quesiti circa i motivi che hanno incentivato l'introduzione della medesima, gli ostacoli che impediscono una consapevole e larga diffusione di questo strumento e circa i cambiamenti della disciplina derivanti dal nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII).

Questo elaborato consente di comprendere come la vecchia disciplina concorsuale permettesse un esagerato squilibrio degli interessi coinvolti, favorendo indubbiamente il debitore, ovvero il soggetto che dovrebbe, in quanto titolare d'impresa, rispondere primariamente.

Il decreto legislativo del 2015 che introduce l'istituto delle proposte concorrenti, comunque, non è riuscito a garantire una completa modernizzazione e regolazione di detto sistema; sono presenti, ancora, troppi ostacoli che disincentivano la presentazione di proposte concorrenti nel concordato preventivo.

Il nuovo CCII, a mio parere, permette certamente di risolvere, anche solo in parte, alcune delle criticità associate a questa nuova materia concorsuale, ma avendo potuto largamente comprendere la situazione attuale di riferimento non posso esimermi dal ritenere le modifiche, derivanti dal nuovo codice, insufficienti al fine di garantire una completa e corretta applicazione di un importante strumento come quello delle proposte concorrenti nel concordato preventivo.

Preciso come l'obiettivo di questa prova finale non sia quello di offrire risposte/soluzioni certe inerenti la complessa ed articolata disciplina di recente introduzione, ma piuttosto quello di fornire una base informativa adatta a comprendere i punti fondamentali di un'innovazione legislativa destinata, sicuramente, ad essere sempre più utilizzata in futuro.

BIBLIOGRAFIA

- AIELLO, M., 2019. La competitività nel concordato preventivo: Le proposte e offerte concorrenti. Torino: G. Giappichelli Editore.
- BROGI, R., 2019. Il concordato con continuità aziendale nel codice della crisi. *Il Fallimento*, 7, 845-854.
- CIAN, M., a cura di., 2019. *Manuale di Diritto Commerciale*. 3° ed. Lavis: G. Giappichelli Editore.
- D'ATTORRE, G., 2015. Le proposte di concordato preventivo concorrenti. *Il Fallimento*, 11, 1163-1180.
- DE SANTIS, F., 2020. Il processo di concordato preventivo. *Il Fallimento*, 10, 1260-1271.
- RANALLI, R., 2021. Gli ostacoli, normativi e culturali, alle proposte concorrenti nel concordato preventivo in continuità. *Il Fallimento*, 1, 5-13.
- RORDORF, R., 2020. Il diritto esorbitante: abuso del diritto, abuso del processo, abuso del concordato. *Il Fallimento*, 10, 1199-1213.
- ROSSI, A., 2019. Il difficile avvio delle proposte concorrenti nel concordato preventivo. *Il Fallimento*, 1, 87-99.
- Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2019/1023 del 20 Giugno riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.
- R.d. 16 Marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare).
- D.lgs. 9 Gennaio 2006, n. 5.
- D.l. 22 Giugno 2012, n. 83.
- D.l. 27 Giugno 2015, n. 83.
- L. 6 agosto 2015, n. 132.
- Trib. Napoli, 2 Febbraio 2018, in *Il Fallimento*, 2019, 1, p. 87.
- D.lgs. 12 Gennaio 2019, n. 14 (CCII).
- D.l. 8 Aprile 2020, n. 23.

SITOGRAFIA

- BANA M., NICOTRA A., 2021. Proposte concorrenti dei creditori. Eutekne.
Disponibile su
<<https://www.eutekne.it/Servizi/GuideEutekne/Default.aspx?IDRecen=597608&Print=1&PrintType=1>>
[Data di accesso: 18/05/2021]
- ASSONIME, 2021. Le procedure concorsuali dopo la crisi Covid-19. Assonime.
Disponibile su
<http://www.assonime.it/attivita-editoriale/studi/Pagine/Note-e-Studi-8_2021.aspx>
[Data di accesso: 14/06/2021]
- EUROCONFERENCE. Il concordato preventivo. Euroconference. Disponibile su
<<https://portale.ecevolution.it/secured/evolution/pagine/testi.xhtml>>
[Data di accesso: 12/05/2021]3
- EUROCONFERENCE. Concordato preventivo con continuità aziendale.
Euroconference. Disponibile su
<<https://portale.ecevolution.it/secured/evolution/pagine/testi.xhtml>>
[Data di accesso: 12/05/2021]
- EUROCONFERENCE. Presupposti del concordato preventivo e domanda per l'ammissione alla procedura. Euroconference. Disponibile su
<<https://portale.ecevolution.it/secured/evolution/pagine/testi.xhtml>>
[Data di accesso: 12/05/2021]
- EUROCONFERENCE. Concordato preventivo "con riserva" o in "bianco" o anche "prenotativo". Euroconference. Disponibile su
<<https://portale.ecevolution.it/secured/evolution/pagine/testi.xhtml>>
[Data di accesso: 13/05/2021]
- EUROCONFERENCE. Effetti dell'ammissione al concordato preventivo.
Euroconference. Disponibile su
<<https://portale.ecevolution.it/secured/evolution/pagine/testi.xhtml>>
[Data di accesso: 12/05/2021]
- EUROCONFERENCE. I presupposti oggettivi del fallimento: lo stato di insolvenza.
Euroconference. Disponibile su
<<https://portale.ecevolution.it/secured/evolution/pagine/testi.xhtml>>
[Data di accesso: 12/05/2021]

- EUROCONFERENCE. Ammissione alla procedura di concordato preventivo, proposte concorrenti. Euroconference. Disponibile su
<<https://portale.ecevolution.it/secured/evolution/pagine/testi.xhtml>>
[Data di accesso: 5/05/2021]
- EUROCONFERENCE. Piani di concordato preventivo nel CCII. Euroconference. Disponibile su <<https://portale.ecevolution.it/secured/evolution/pagine/testi.xhtml>>
[Data di accesso: 17/05/2021]
- EUROCONFERENCE. Proposte concorrenti nel concordato preventivo nel CCII. Euroconference. Disponibile su
<<https://portale.ecevolution.it/secured/evolution/pagine/testi.xhtml>>
[Data di accesso: 17/05/2021]
- EUROCONFERENCE. Effetti ed esecuzione del concordato preventivo nel CCII. Euroconference. Disponibile su
<<https://portale.ecevolution.it/secured/evolution/pagine/testi.xhtml>>
[Data di accesso: 17/05/2021]
- EUROCONFERENCE. Finalità della procedura di concordato preventivo nel CCII. Euroconference. Disponibile su
<<https://portale.ecevolution.it/secured/evolution/pagine/testi.xhtml>>
[Data di accesso: 12/05/2021]
- EUROCONFERENCE. Le definizioni del nuovo CCII ed entrata in vigore. Euroconference. Disponibile su
<<https://portale.ecevolution.it/secured/evolution/pagine/testi.xhtml>>
[Data di accesso: 1/06/2021]
- EUROCONFERENCE. Effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo nel CCII. Euroconference. Disponibile su
<<https://portale.ecevolution.it/secured/evolution/pagine/testi.xhtml>>
[Data di accesso: 3/06/2021]
- EUROCONFERENCE. Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo nel CCII. Euroconference. Disponibile su
<<https://portale.ecevolution.it/secured/evolution/pagine/testi.xhtml>>
[Data di accesso: 3/06/2021]
- EUROCONFERENCE. Presupposti della procedura di concordato preventivo nel CCII. Euroconference. Disponibile su
<<https://portale.ecevolution.it/secured/evolution/pagine/testi.xhtml>>

- [Data di accesso: 3/06/2021]
- EUROCONFERENCE. Il Commissario Giudiziale nel concordato preventivo nel CCII. Euroconference. Disponibile su <https://portale.ecevolution.it/secured/evolution/pagine/testi.xhtml>
[Data di accesso: 3/06/2021]
 - EUROCONFERENCE. Relazioni del Commissario nel concordato preventivo nel CCII. Euroconference. Disponibile su <https://portale.ecevolution.it/secured/evolution/pagine/testi.xhtml>
[Data di accesso: 3/06/2021]
 - EUROCONFERENCE. Omologazione del concordato preventivo nel CCII. Euroconference. Disponibile su <https://portale.ecevolution.it/secured/evolution/pagine/testi.xhtml>
[Data di accesso: 3/06/2021]
 - EUROCONFERENCE. Omologazione del concordato preventivo nel CCII. Euroconference. Disponibile su <https://portale.ecevolution.it/secured/evolution/pagine/testi.xhtml>
[Data di accesso: 3/06/2021]
 - EUROCONFERENCE. Concordato in continuità aziendale nel CCII. Euroconference. Disponibile su <https://portale.ecevolution.it/secured/evolution/pagine/testi.xhtml>
[Data di accesso: 3/06/2021]
 - EUROCONFERENCE. Prededuzione nel concordato preventivo nel CCII. Euroconference. Disponibile su <https://portale.ecevolution.it/secured/evolution/pagine/testi.xhtml>
[Data di accesso: 3/06/2021]